

dr.ssa Alessandra Zanni

Giornata del Decreto del fare

AUTOTRASPORTO

Lodi, 10 dicembre 2013

AUTOTRASPORTO

- Riduzione del 30% sulle sanzioni del Codice della Strada (art. 20 del D.L. Fare);
- Adempimenti a carico del Conducente;
- Adempimenti che l'Impresa deve osservare.

RIDUZIONE 30% SANZIONI CdS

L'art. 20 della legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Fare ha introdotto alcune novità in tema di **pagamento delle sanzioni pecuniarie** conseguenti ad infrazioni del **Codice della Strada (CdS)**.

In particolare, il trasgressore o l'obbligato in solido hanno la possibilità di pagare le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada con una **riduzione del 30%**, se il pagamento è **effettuato entro 5 giorni**, purché l'infrazione commessa non sia così grave da comportare la sanzione accessoria della **confisca del veicolo** o della **sospensione della patente di guida**.

Il conteggio dei **5 giorni** viene effettuato **dal momento della contestazione o della notifica del verbale**: se il trasgressore viene fermato subito (e contestualmente viene redatto il verbale) i 5 giorni scattano dal giorno dell'infrazione mentre se il verbale viene notificato successivamente al proprio indirizzo, i 5 giorni partono dalla data di ricevimento del verbale.

RIDUZIONE 30% SANZIONI CdS

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle sanzioni ridotte del 30% si potranno saldare subito in **contanti** oppure tramite **carte di credito** o **bancomat** qualora gli agenti accertatori siano dotati di POS.

Precisazione

Sulle transazioni effettuate con carte di credito o bancomat grava una commissione di 5,00 euro e sulle multe di importo superiore a 72,47 euro si aggiunge anche l'imposta di bollo pari a 2,00 euro.

RIDUZIONE 30% SANZIONI CdS

ATTENZIONE

- 1) La riduzione del 30% delle sanzioni è prevista **solo** per la violazione di norme contenute nel **Codice della Strada**. Se la violazione fa riferimento ad altre norme tale riduzione non si applica.
- 2) Esistono infrazioni previste nel Codice della Strada che sono tuttavia **escluse dalla riduzione del 30%** perché comportano la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.

RIDUZIONE 30% SANZIONI CdS

VIOLAZIONI escluse dalla riduzione del 30%:

- circolazione con un mezzo pesante nei giorni di divieto;
- trasporti eccezionali non autorizzati;
- superamento dei limiti di peso;
- cronotachigrafo mancante, non omologato, alterato, non funzionante, con sigilli manomessi o senza foglio di registrazione o senza CQC;
- guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 0,8 g/l e guida sotto l'effetto di droghe.

Adempimenti a carico del **CONDUCENTE**

Adempimenti che l'**IMPRESA** deve
osservare

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

Il **conducente** di veicoli a motore per poter circolare **deve avere con sé**:

- la **CARTA DI CIRCOLAZIONE** del veicolo;
- la **PATENTE DI GUIDA** valida per la corrispondente categoria di veicolo;
- il **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA** (obbligo di esporre sugli autoveicoli il contrassegno attestante il pagamento dell'assicurazione obbligatoria);
- la **LICENZA** per l'esercizio del trasporto di cose in **conto proprio** OPPURE in **conto terzi**;

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO (c.d. libretto)

REVISIONE VEICOLI

A) REVISIONE PERIODICA (presso la Motorizzazione Civile oppure presso officine private autorizzate)

entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e **ogni 2 anni** successivamente alla prima revisione.

B) REVISIONE ANNUALE (solo presso la Motorizzazione Civile)

- autoveicoli (**autocarri**, autocarri per trasporto specifico **autobetoniere**, **mezzi d'opera**) destinati ai trasporti di cose aventi massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 t** compreso l'eventuale carrello appendice;

- autoveicoli ad uso speciale (**autopompe per calcestruzzo**, **trattrici stradali**, autospazzatrici, autospazzaneve, **autoveicoli gru**, autoperforatrici) aventi massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 t**;

- **rimorchi e semirimorchi** di massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 t**.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO (c.d. libretto)

AGGANCIAMENTO RIMORCHIO

Nel caso in cui un autocarro sia dotato di gancio per rimorchi-semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, detto “**agganciamento**” con specificata la targa e il peso complessivo a pieno carico autorizzato dell'intero complesso veicolare deve essere indicato sulla carta di circolazione.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

PATENTI DI GUIDA

TIPI DI VEICOLI	PATENTE
AUTOVEICOLI	
Autovetture fino a 3500 kg e 8+1 posti a sedere ed eventuale – rimorchio fino a 750 kg – rimorchio oltre 750 kg, con massa del complesso fino a 3500 kg – rimorchio oltre 750 kg, con massa del complesso tra 3500 kg e 4250 kg	B
Autovetture fino a 3500 kg e 8+1 posti a sedere ed eventuale rimorchio tra 750 kg e 3500 kg, con massa del complesso fino a 7000 kg	B + E
AUTOCARRI	
Autocarri oltre 3500 kg e fino a 7500 kg, anche con rimorchio fino a 750 kg	C
Autocarri oltre 3500 kg e fino a 7500 kg, anche con rimorchio oltre 750 kg, con massa del complesso fino a 12000 kg	C + E
Autocarri oltre 7500 kg, anche con rimorchio fino a 750 kg	C
Autocarri oltre 7500 kg, anche con rimorchio oltre 750 kg	C + E

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

GUIDA DI MACCHINE OPERATRICI

Per la guida su strada di macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è richiesto il possesso della patente di **categoria B**.

Ricordiamo che, al superamento dei limiti di sagoma e massa stabiliti dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada, anche le macchine operatrici sono considerate **eccezionali** e per la loro guida è necessaria la patente di **categoria C** o altra patente che la comprenda (patente C/CE, oppure patente D/DE rilasciata prima del 1° ottobre 2004).

La guida su strada di una macchina operatrice **senza patente** è **sanzionabile penalmente** ai sensi dell'art. 116, comma 15 del Codice della Strada.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

Legge 298/1974 - TRASPORTO CONTO PROPRIO

Art. 31. Definizione.

*Il trasporto di cose **in conto proprio** è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:*

*a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino **lavoratori dipendenti (*)**;*

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti.

Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

(*) **lavoratori dipendenti**

La legge non specifica le modalità con cui documentare questo adempimento, pertanto l'obbligo si può assolvere con diversi documenti, ad esempio:

- fotocopia del tesserino;
- fotocopia del libretto di circolazione dell'autocarro;
- documento redatto in carta intestata dall'impresa dove si dichiarano tutti i dati utili del conducente (nome e cognome, qualifica, codice fiscale, luogo e data di nascita, fotocopia carta d'identità, ragione sociale, n° iscrizione registro imprese).

Legge 298/1974 - TRASPORTO CONTO TERZI

Art. 40 Definizione

*È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la **prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.***

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

Il **conducente** di veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate **deve avere con sé**:

- la **CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)**;
- **DISCHETTI TACHIGRAFICI** (se il cronotachigrafo è analogico) oppure **CARTA TACHIGRAFICA** (se il cronotachigrafo è digitale);
- **MODULO ASSENZE CONDUCENTI** in caso di assenza alla guida del veicolo da parte del conducente.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)

La **carta di qualificazione del conducente (CQC)** è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida.

Per le imprese edili il conseguimento della **CQC è obbligatorio solo** per i **dipendenti** assunti come operai (qualificati, specializzati o di 4° livello) **con la mansione di “autista” e addetti esclusivamente alla conduzione di autocarri superiori a 3,5 tonnellate**, in proprietà all’impresa stessa, adibiti al **trasporto di cose** per la cui guida è obbligatoria la **patente** delle categorie **C** oppure **C+E**.

Questa qualifica deve essere specificata sia sul contratto di lavoro sia sulla busta paga. Diversamente un dipendente che **solo occasionalmente** guida autocarri trasporto cose, **non ha l’obbligo di CQC**.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

Pertanto coloro che, solo saltuariamente, **trasportano in conto proprio** materiali e/o attrezzature che utilizzano nell'esercizio della propria attività, sono esclusi dal possesso della CQC, in quanto la guida del veicolo non costituisce l'attività principale del conducente.

PATENTE DI GUIDA INTEGRATA CON CQC

Dal 18 aprile 2013, al momento del rilascio o del rinnovo della CQC non viene più consegnata una nuova tessera, ma sul retro della “normale” patente di guida viene **aggiunto il codice 95**.

Si ha quindi **un'unica patente**, nella quale sono segnate le patenti possedute, il tipo di CQC e le relative scadenze.

Il conducente deve avere sempre con sé la CQC (ovvero la patente integrata con il codice 95) che deve poter essere esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta.

NUOVE SCADENZE CQC

L'art. 1 del decreto 6 agosto 2013 dispone che, fermo restando la possibilità di **richiedere “per documentazione”** la carta di qualificazione del conducente (CQC) entro e non oltre le già note date del *9 settembre 2013* (per il trasporto di persone) e del **9 settembre 2014** (per il trasporto di **cose**), la validità della CQC così conseguita avrà le seguenti **nuove scadenze**:

- *9 settembre 2015*, se relativa al trasporto di persone;
- **9 settembre 2016**, se relativa al trasporto di **cose**.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

Al fine di garantire parità di trattamento tra tutti i conducenti, tali date di scadenza (2015-2016) sono prorogate in favore di tutti i conducenti titolari di CQC ottenuta per documentazione, sia che abbiano già frequentato corsi di formazione periodica (e quindi la CQC avrebbe validità per 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione) sia che vi provvedano dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

Pertanto, detti corsi di formazione sono da considerarsi utili a rinnovare la validità della carta di qualificazione del conducente *fino al 9 settembre 2020* (cioè 2015 + 5 anni), se si tratta di CQC per il trasporto di persone, e **fino al 9 settembre 2021** (cioè 2016 + 5 anni), se si tratta di CQC per il trasporto di **cose**.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO

Il cronotachigrafo analogico **registra** su appositi **fogli di registrazione giornalieri** (c.d. «**dischi**») distanze percorse, velocità, tempi di guida e riposo, apertura e chiusura della custodia.

L'apparecchio funziona in automatico sia quando il veicolo è fermo, sia quando è in movimento: il conducente inserisce il disco e utilizzando il commutatore seleziona l'attività che sta svolgendo tramite gli appositi simboli.



ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

I dischi di registrazione vanno **sostituiti nel cronotachigrafo ogni 24 ore** e non alle ore 24.00 di ogni giorno.

Il conducente **deve avere con sé (cioè a bordo dell'autocarro)** il disco della giornata in corso e i dischi degli ultimi **28 giorni**. L'obbligo di conservazione dei dischi **si riferisce al conducente e non al singolo autocarro**, quindi il conducente che guida più di un autocarro deve avere con sé i fogli di tutti i suoi viaggi precedenti.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

Il datore di lavoro deve consegnare ai conducenti un numero sufficiente di dischi omologati ed atti ad essere utilizzati con l'apparecchio installato sul veicolo.

L'impresa deve conservare i fogli **per almeno un anno** dalla loro utilizzazione.

CONTROLLO BIENNALE DEI CRONOTACHIGRAFI

L'art. 11 comma 9 della legge 4 aprile 2012 n. 35 prescrive che gli **apparecchi di controllo** sui veicoli adibiti al trasporto su strada (c.d. "cronotachigrafi") disciplinati dal Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, **sono controllati ogni 2 anni** dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.

L'attestazione di avvenuto controllo biennale **deve essere esibita** in occasione della revisione periodica dei mezzi, prevista dall'art. 80 del Codice della Strada.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

CRONOTACHIGRAFO DIGITALE

Il cronotachigrafo digitale **registra, memorizza, indica, stampa e trasmette** i dati relativi all'attività dei conducenti (distanze percorse, velocità, tempi di guida e riposo, apertura e inserimento/estrazione **carte tachigrafiche**).



La **carta tachigrafica del conducente** è strettamente personale ed unica, viene rilasciata dalla CCIAA territorialmente competente (presso cui ha residenza il conducente) e **vale 5 anni**. La richiesta di **rinnovo** deve essere effettuata entro 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza.

In caso di **furto, smarrimento, deterioramento o malfunzionamento** della carta è possibile continuare a guidare per 15 giorni. La richiesta di una nuova carta deve essere presentata entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento (in caso di furto/smarrimento serve la denuncia alle autorità competenti).

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

I **tempi massimi** entro i quali devono essere trasferiti su idoneo supporto esterno tutti i dati registrati dal cronotachigrafo digitale sono:

- **90 giorni** per i dati trasferiti **dall'unità elettronica di bordo**;
- **28 giorni** per i dati trasferiti **dalla carta del conducente**.

In caso di **guasto**, **il datore di lavoro** deve far riparare il cronotachigrafo presso un'officina autorizzata, non appena le circostanze lo consentono.

(N.B. se il ritorno alla sede può avvenire solo dopo un periodo superiore ad una settimana deve essere riparato durante il percorso).

Durante il periodo di malfunzionamento del cronotachigrafo, **il conducente riporta manualmente le indicazioni sul retro della carta di stampa**.

L'impresa deve conservare i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo **per almeno un anno** dalla loro utilizzazione.

L'impresa è inoltre tenuta all'obbligo di **revisione biennale dei cronotachigrafi**.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

MODULO ASSENZE CONDUCENTI

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 144/2008 è obbligatorio esibire agli Enti preposti al controllo su strada il **modulo assenze conducenti** nei 28 giorni precedenti al controllo su strada.

Pertanto, i conducenti dei mezzi di trasporto **con massa superiore a 3,5 tonnellate** sono obbligati a tenere a bordo l'apposito modulo quando **devono attestare** i giorni o comunque le frazioni di tempo in cui non sono stati alla guida del mezzo.

Il modulo deve essere firmato sia **dal rappresentante dell'impresa** sia **dal conducente**, prima del viaggio.

L'impresa può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE

Il modulo assenze conducenti ha quindi solo una **funzione di supporto** alle informazioni già fornite tramite il cronotachigrafo e quindi **a giustificazione** di eventuali registrazioni mancanti (dischetti cronotachigrafo o registrazioni digitali) dovute ad assenza del conducente.

Pertanto **solo quando** è effettivamente necessario **giustificare dette assenze**, i conducenti hanno l'obbligo di tenere a bordo dell'autocarro il "**modulo assenze compilato**", e di esibirlo agli Enti di controllo su strada.

ATTENZIONE

Il modulo assenze conducenti, i dischetti e la carta tachigrafica seguono **SEMPRE** il conducente e non l'autocarro.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ (*)
[REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS (2)]

Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'operazione di trasporto.
Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate.

Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato.

Parte da compilarsi a cura dell'impresa

1. Nome dell'impresa:
2. Indirizzo, codice postale, città, paese:
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale):
4. Fax (compreso il prefisso internazionale):
5. E-mail:

Il/La sottoscritto/a:

6. Cognome e nome:
7. Posizione all'interno dell'impresa:

dichiara che il conducente:

8. Cognome e nome:
9. Data di nascita (giorno, mese, anno):
10. Numero di patente di guida o numero della carta d'identità oppure numero del passaporto:
11. che ha iniziato a lavorare nell'impresa il (giorno, mese, anno):

per il periodo:

12. dal (ora, giorno, mese, anno):
13. al (ora, giorno, mese, anno):
14. era assente per malattia (*)
15. era in ferie (*)
16. era in congedo o in recupero (*)
17. era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (2)
18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)
19. era disponibile (*)
20. Luogo: Data:

Firma

21. Il/La sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.

22. Luogo: Data:

Firma del conducente

(*) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su internet sul sito: <http://ec.europa.eu>
(2) Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada.
(*) Barreare solo una delle caselle.

Fac-simile di modulo assenze conducenti

- riconsegnato dal **CONDUCENTE** all'impresa **decorsi i 28 giorni** dalla scadenza del periodo cui si riferisce l'assenza;
- conservato dall'**IMPRESA**, unitamente con le registrazioni originali del cronotachigrafo, **per un anno.**

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONDUCENTE E DELL'IMPRESA

TRASPORTI ECCEZIONALI

Nel caso in cui il conducente sia alla **guida di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità** deve avere con sé:

- **autorizzazione** dell'ente proprietario o concessionario delle strade;
- apposito **contrassegno** comprovante l'avvenuto **pagamento dell'indennizzo d'usura.**

1. TRASPORTO MERCI

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472 il trasporto delle merci deve essere accompagnato:

- da **DDT** (Documento Di Trasporto) nel caso di trasporto in conto proprio;
- da **Scheda di Trasporto** oppure **DDT opportunamente integrato** nel caso di trasporto in conto terzi;
- da **bolla di accompagnamento (*) SOLO** nel caso di **acquisto** di merci e prodotti sottoposti al regime delle accise (per es. gasolio, benzina, bitumi...).

(*) la bolla di accompagnamento è stata abrogata dal DPR 472 del 14/08/1996

2. TRASPORTO ATTREZZATURE IN CONTO PROPRIO

Ai **fini fiscali** non c'è l'obbligo di documentare il trasporto con DDT, in quanto non si tratta di merci.

In merito invece alla **normativa di autotrasporto** l'art. 39 della legge 298/1974 prevede l'obbligo di avere a bordo dell'autocarro un'**elencazione** e una **dichiarazione** delle cose trasportate.

*Art. 39 legge 298/74
[SEGUE...]*

DOCUMENTI DI TRASPORTO

Art. 39 legge 298/74

*Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza deve essere “accompagnato” dalla **ELENCAZIONE** delle “**COSE TRASPORTATE**”, che **DEVONO** rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla **DICHIARAZIONE contestuale** che esse sono di **proprietà del titolare della licenza** o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell' articolo 31. (*)*

(*) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi **prodotte e vendute**, prese **in comodato**, prese **in locazione** o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o **tenute in deposito** in relazione ad un contratto di deposito o ad un **contratto di mandato** ad acquistare o a vendere.

Per **l'ELENCAZIONE delle “COSE TRASPORTATE»** si deve fare riferimento al **modello CP1** utilizzato per la codifica delle Attività Economiche e utilizzato all'atto del **rilascio della licenza di trasporto** da parte della Provincia.

3. TRASPORTO SOTTOPRODOTTI

Nel nostro settore i “**materiali da scavo**” sono, ad esempio, il sottoprodotto più frequente. Il trasporto deve essere accompagnato:

- da **DDT** (Documento Di Trasporto) nel caso di trasporto in conto proprio;
- da **Piano di Utilizzo + “nuovo” Documento di Trasporto** (da non confondere con il DDT) **di cui al D.M. 161/2012** per documentare la certezza di utilizzo di materiali da scavo prodotti in ambito VIA/AIA;
- da **Dichiarazione di Utilizzo di cui all’art. 41-bis della legge 98/2013** + DDT in tutti gli altri ambiti diversi da VIA o AIA;
- da **analisi chimica** per documentare la non pericolosità del materiale escavato.

4. TRASPORTO RIFIUTI

Secondo quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il trasporto dei rifiuti deve essere sempre accompagnato da **Formulario Identificativo Rifiuti (F.I.R.)**.

Il conducente deve avere a bordo copia dell'**Autorizzazione Albo Gestori Ambientali**:

- in procedura semplificata nel caso di trasporto in **conto proprio** (art. 212 c.8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i);
- in cat.4 (non pericolosi) e/o cat.5 (pericolosi) per il trasporto in **conto terzi**.

N.B. I trasportatori di rifiuti pericolosi sono inoltre soggetti agli adempimenti in materia di SISTRI.

Contatti

AREA TERRITORIO TECNOLOGIA ECONOMIA

geom. Roberto Caporali

Tel. 02.88.12.95.25

r.caporali@assimpredilance.it

dr.ssa Alessandra Zanni

Tel. 02.88.12.95.79

a.zanni@assimpredilance.it

www.assimpredilance.it